

Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

Piazza Marcora n. 1 – 26010 Salvirola (CR)

C.F. e P.IVA 00323960195

(TEL. 0373/72146 - Mail: segreteria@comune.salvirola.cr.it – PEC: segreteria.comune.salvirola@pec.it)

COPIA

DETERMINA SERVIZIO AREA TECNICA. - n° 50 del 31-07-2026

OGGETTO: **Lavori di Messa in sicurezza puntuale della Roggia Castelleona. (Finanziamento Legge 160/2019 art. 1, commi 29 e ss. confluito nel PNRR Missione 2, Componente c4, Investimento 2.2). Affidamento opere in variante alla ditta Imprese Pesenti s.r.l.. CUP G75F22000260001 CIG BC9682DF39**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso che il comune di Salvirola è assegnatario ai sensi Legge 145 del 30.12.2018 per l'anno 2023 di un contributo pari a € 150.000 per investimenti destinati alla Messa in Sicurezza del Territorio;

Considerato che con l'entrata in vigore della Legge 108-2021 - Approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – tali fondi sono stati confluiti in esso gli stanziamenti di cui alla Legge 145 del 30.12.2018;

Dato atto che l'Amministrazione del Comune di Salvirola intende intervenire in maniera puntuale lungo il corso della Roggia Castelleona (canale irriguo che attraversa il centro abitato in direzione nord sud) mediante la realizzazione di interventi di consolidamento spondale e di ripristino della funzionalità idraulica;

Ricordato che, nelle fasi preliminari di valutazione dell'intervento, è emersa la necessità di intervenire lungo il corso della Roggia Castelleona (canale irriguo che attraversa il centro abitato in direzione nord sud) attraverso una serie di interventi atti a garantire la tenuta idraulica del canale tombinato all'intersezione fra la via Roma e la via Vittoria in corrispondenza dell'angolo nord-ovest del fabbricato meglio identificato in mappa al fg. 6 mappale 216;

Considerato che a tal fine, per la realizzazione dei citati interventi nel corso del 2023 e 2024 sono state impegnate parte delle somme messe a disposizione dal disposto normativo citato in premessa per complessivi € 15.565,20;

Ricordato che sono stati assunti i seguenti atti/provvedimenti amministrativi:

- **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 41 del 25.09.2023** con cui veniva affidato l'incarico professionale per la Redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81-2008, contabilità e certificato di regolare esecuzione afferente dei lavori *de quo* al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Arch. Roberto Sabbadini con sede in Merlino (Lo) in via Matteotti, 3 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi al nr. 599 ed

al geom. Luca Rozza con sede in Lodi in via Ungaretti,19 iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Lodi al nr. 501;

- **Delibera di Giunta Comunale nr. 49 del 03.10.2025** mediante la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo comportante una spesa complessiva pari a € 150.000,00;
- **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 02 del 05.01.2026** con cui veniva approvato il preventivo di spesa da parte di e_distribuzione s.p.a. relativo ai lavori di interrimento delle linee aeree;
- **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 07 del 16.01.2026** con cui venivano aggiudicati i lavori alla ditta IMPRESE PESENTI SRL, con sede in Località Cava Bellinzana snc, Covo (Bg), C.F. 00982590168 al valore di € **81.600,00** oltre IVA al 22%;

Accertato che il quadro economico rideterminato in seguito all'approvazione del progetto è il seguente:

- Opere generali comprensive degli OO.SS.	€	81.600,00
- IVA al 22% su € 81.600,00	€	17.952,00
- Spostamento pali di illuminazione pubblica	€	12.997,57
- IVA al 22% su € 12.997,57	€	2.859,47
- Spese tecniche comprensive di INARCASSA ed IVA	€	9.468,27
- Lavori in economia	€	15.565,20
- Incentivo RUP art. 45 D. Lgs. 36-2023	€	1.978,78
- Economie a disposizione	€	7.578,72
Sommano	€	150.000,00;

Ravvisata la necessità di introdurre opere in variante consistenti nel completamento delle opere previste dal progetto esecutivo per l'impianto di illuminazione della strada. A causa della mancanza di fondi, il progetto esecutivo prevedeva l'installazione di n. 6 pali con armature a LED in luogo di n. 10 (derivante da calcolo illuminotecnico allegato al progetto);

Dato atto che tali forniture aggiuntive sono previste nella variante al progetto approvata con Deliberazione nr. 45 del 22.07.2026 la quale determina il seguente nuovo quadro economico:

- Opere generali comprensive degli OO.SS.	€	85.934,06
- IVA al 22% su € 85.934,06	€	18.905,49
- Spostamento pali di illuminazione pubblica	€	12.997,57
- IVA al 22% su € 12.997,57	€	2.859,47
- Spese tecniche comprensive di INARCASSA ed IVA	€	9.468,27
- Lavori in economia	€	15.565,20
- Incentivo RUP art. 45 D. Lgs. 36-2023	€	1.978,78
- Economie che restano a disposizione	€	2.291,16
Sommano	€	150.000,00;

Considerato che in seguito alla approvazione della perizia di variante si rende necessario affidare le nuove opere previste (fornitura ed installazione nr. 4 pali) la cui maggior spesa da impegnare a favore dell'impresa appaltatrice è pari a € 4.334,06 oltre IVA per complessivi € 5.287,55 le quali

trovano capienza nelle somme a disposizione in seguito alla rideterminazione del quadro economico post-gara (pari a € 7.578,72);

Visto il Codice dei Contratti D. Lgs. nr. 36-2023

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Evidenziato che vige l'obbligo di riportare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura *“finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”*;

Evidenziato in particolare che:

- deve essere rispettato il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, *“Do no significant harm”*);
- deve essere rispettato l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati all'intervento;

Richiamati il Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 art. 5 *“Principi orizzontali”*, il Reg. (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852 art. 17 *“Danno significativo agli obiettivi ambientali”* che sanciscono il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

Recepito che tutte le misure del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza devono soddisfare il suddetto principio (DNSH);

Richiamate:

- la Circolare n.32 del 30 dicembre 2021 con la quale il MEF, al fine di disciplinare l'applicazione di tale principio, approva la *“Guida operativa per il rispetto al principio di non arrecare un danno significativo (c.d. DNSH), aggiornata con la successiva Circolare n.33 del 13 ottobre 2022;*
- la Circolare MEF N. 30 DEL 11/08/2022 nonché le allegate *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*;

Preso atto che a comprova del rispetto del principio sopra citato, il soggetto attuatore deve apporre riferimento esplicito sia nel provvedimento di affidamento dei lavori che nel contratto;

Visto l'Art.109, comma 2^a del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Atteso che:

- il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali dello scrivente Responsabile del servizio, ai sensi dell'Art. 107 comma 3^a del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di attuazione;

Visti gli Art.151 comma 4^a e 153 comma 5^a nonché l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Informata la Giunta Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 10.06.2024 mediante il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Confermato che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4^a del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di **richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **prendere atto** che mediante Deliberazione di Giunta Comunale nr. 45 del 22.07.2026 è stata approvata la perizia di variante comportante l'installazione di ulteriori nr. 4 pali di illuminazione pubblica lungo il tracciato oggetto dei lavori di messa in sicurezza.
3. Di **affidare** i lavori integrativi di variante relativi alla **Messa in sicurezza puntuale della Roggia Castelleona** a favore della ditta IMPRESE PESENTI SRL, con sede in Località Cava Bellinzana snc, Covo (Bg), C.F. 00982590168 i quali comportano una maggiore spesa pari a € 4.334,06 oltre IVA per complessivi € 5.287,55.
4. Di **dare atto** che la somma complessiva € 5.287,55 trova capienza nelle somme a disposizione in seguito alla rideterminazione del quadro economico post-gara (pari a € 7.578,72).
5. Di **accertare altresì** che l'importo complessivo del nuovo affidamento (€ 5.287,55) trova adeguata capienza nelle somme già impegnate con analogo provvedimento nr. 53 del 19.12.2025 (alla missione 10.05-2.05.99.99.999 Capitolo 208101/10) le quali comprendevano una somma pari a € 106.811,00 dalla quale è derivato un sub-impegno conseguente all'aggiudicazione contrattuale pari a 99.552,00 e residuando pertanto una disponibilità pari a € 7.259,00 superiore alla somma oggetto del presente affidamento.
6. Di **considerare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs 33.2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.
7. Di **rendere noto** che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36-2023, il Responsabile Unico del Progetto procedimento è l'Arch. Luigi Meanti.
8. Di **dare atto** che il verbale delle operazioni di gara del 12.01.2026 è parte integrante del presente provvedimento.
9. Di **dare atto** che la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà luogo una volta depositate le opportune garanzie da parte dell'impresa appaltatrice.
10. Di **dare atto che** il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi

dell'Articolo 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'Articolo 7, del D.P.R. 62/2013 e s.m.i..

11. Di disporre quanto segue:

OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/ 2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore visto quanto previsto nella lettera d'invito a negoziare al punto 1.2 "Requisiti di partecipazione" alla lettera f), nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 10% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)".

Obblighi in materia contabile:

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone:

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto. È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

In relazione agli obblighi di cui sopra si specifica che:

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi "Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile" e "Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone", oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente art. 4 del presente Contratto d'Appalto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

OBBLIGHI SPECIFICI DI PNRR IN MATERIA DI DNSH

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante (Soggetto Attuatore Esterno) la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per il rispettivo investimento Missione 2, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 1, 2 e 5 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, e alla successiva Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33.

L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Soggetto Beneficiario la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH;

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare gli obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali promossi dalla normativa DNSH, di seguito riepilogati in sintesi non esaustiva (rimandando, pertanto, alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, e alla successiva

Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33). Dal punto di vista dell'intervento oggetto di appalto, si evidenzia l'obbligo dell'Appaltatore nel perseguimento dei sei obiettivi ambientali promossi dalla normativa DNSH.

LISTA DI ESCLUSIONE

Attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);

attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (ad eccezione se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto);

attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto);

attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Il Responsabile del SERVIZIO AREA TECNICA
F.to LUIGI MEANTI

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° **50** del **31-07-2026** a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA TECNICA;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Salvirola, lì 04.08.2026

L'addetto alla pubblicazione
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Il Funzionario Incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani